

DELIBERAZIONE 26 MAGGIO 2026
185/2026/R/COM

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEL BONUS SOCIALE, RELATIVO AL SERVIZIO DEL TELERISCALDAMENTO AGLI UTENTI DOMESTICI IN CONDIZIONI ECONOMICHE SOCIALI DISAGIATE, IN ATTUAZIONE DEL DECRETO-LEGGE 20 FEBBRAIO 2026, N. 21

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1388^a riunione del 26 maggio 2026

VISTI:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 dicembre 2018, 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e sue successive modifiche e integrazioni;
- la direttiva europea 2012/27/UE di promozione dell'efficienza energetica sull'efficienza energetica che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”;
- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 settembre 2023, 2023/1791 sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955;
- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 ottobre 2023, 2023/2413 (di seguito: direttiva 2023/2413) che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio;
- il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità” (di seguito: legge 481/95);
- il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2 con modificazioni recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale” (di seguito: decreto-legge 185/08);
- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (di seguito: decreto-legge 124/19);
- il decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 10

- aprile 2026, n. 49 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, recante misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico” (di seguito: decreto-legge 21/26);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante “Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica”;
 - il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante “Norme comuni per il mercato interno del gas naturale”;
 - il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
 - il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”;
 - il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. (14G00113)
 - il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio”;
 - il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, di attuazione, tra l’altro, della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;
 - la legge 21 aprile 2023, n. 41 (di seguito: legge 41/23) per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune;
 - il decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 145 (di seguito: decreto-legge 145/25), recante “misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente”;
 - la legge 18 novembre 2025, n. 173 (di seguito: legge 173/25) per la conversione in legge del decreto-legge 145/25;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2016, recante “Tariffa sociale del servizio idrico integrato” (di seguito: D.P.C.M. 13 ottobre 2016);
 - il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, recante “Determinazione dei criteri per

- la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute” (di seguito: decreto interministeriale 28 dicembre 2007);
- il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 1° giugno 2016, recante “Approvazione dello Statuto della Cassa per i servizi energetici e ambientali” e in particolare l’articolo 1, comma 5, lett. a) e d);
 - la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 21 luglio 2011 ARG/gas 99/11 recante “Disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio del gas naturale: servizio di default, acquisto e perdita della responsabilità dei prelievi e approvazione del Testo Integrato Morosità Gas (TIMG). Modifiche e integrazioni alla disciplina vigente in materia di contenimento del rischio creditizio per il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica” e il relativo Allegato A, recante “Testo integrato morosità gas” (TIMG);
 - la deliberazione dell’Autorità 19 giugno 2014, 285/2014/R/com, recante “Avvio di procedimento per la definizione di misure destinate ai clienti con bonus sociale elettrico e/o gas”;
 - la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com, recante “Modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico” (di seguito: deliberazione 63/2021/R/com) e i relativi Allegati A, B, C e D;
 - la deliberazione dell’Autorità 15 marzo 2022, 102/2022/R/com, recante “Disposizioni in materia di obblighi informativi di natura anagrafica a carico degli operatori dei settori di competenza dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - Testo integrato anagrafica operatori (TIAO)” (di seguito: deliberazione 102/2022/R/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 638/2023/R/tlr, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Teleriscaldamento per il periodo transitorio (MTL-T)” (di seguito: deliberazione 638/2023/R/tlr);
 - la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2025, 355/2025/R/rif, recante “Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, e modificazioni alle deliberazioni dell’Autorità 63/2021/R/com, 366/2021/R/com, 55/2018/E/idr e al TICO” (di seguito: deliberazione 355/2025/R/rif) e il relativo Allegato A, recante “Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti” (di seguito: TUBR);
 - la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2025, 580/2025/R/tlr, recante “Proroga del metodo tariffario transitorio del servizio di teleriscaldamento”;
 - la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2025, 584/2025/R/rif, recante “Disposizioni per l’ulteriore minimizzazione dei flussi di dati relativi al bonus sociale rifiuti e per l’integrazione e la rettifica di errori materiali del TUBR” (di seguito: deliberazione 584/2025/R/rif);
 - la deliberazione dell’Autorità 20 gennaio 2026, 2/2026/R/com, recante “Aggiornamento dei valori soglia dell’ISEE per l’accesso ai bonus sociali elettrico, gas, idrico e rifiuti dal 1° gennaio 2026” (di seguito: deliberazione 2/2026/R/com);

- la deliberazione dell’Autorità 14 aprile 2026, 123/2026/R/rif, recante “Semplificazione della disciplina relativa al bonus rifiuti di cui al TUBR e disposizioni transitorie per il 2026”.

CONSIDERATO CHE:

con riferimento al settore del teleriscaldamento

- la legge 481/95 affida all’Autorità, tra gli altri, il compito di promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo, nonché di armonizzare, nella definizione del sistema tariffario, gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale;
- il decreto legislativo 102/14 ha attribuito all’Autorità specifici poteri di regolazione e controllo nel settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento; in particolare l’articolo 10, comma 17, lettera e), del decreto legislativo 102/14, come da ultimo modificato con la legge 41/23, dispone che l’Autorità stabilisca le tariffe di cessione del calore, in modo da armonizzare gli obiettivi economico finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
- ai sensi dell’articolo 10, comma 18, del decreto legislativo 102/14 la regolazione introdotta dall’Autorità si applica secondo criteri di gradualità anche alle reti in esercizio alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, ferma restando la salvaguardia degli investimenti effettuati e della concorrenza del settore;
- al fine di assicurare un’adeguata gradualità nell’introduzione di un regime di tariffe regolate, l’Autorità, con la deliberazione 638/2023/R/tlr ha adottato un approccio multifase, prevedendo:
 - di applicare per il periodo transitorio un vincolo ai ricavi basato su logiche di costo evitato, la metodologia di definizione dei prezzi più diffusa nel settore;
 - l’avvio di un procedimento finalizzato alla definizione del metodo tariffario a regime, includendo la valutazione comparata di diverse metodologie;
- nel corso del procedimento volto alla definizione del metodo tariffario applicabile a regime, è intervenuto il decreto-legge 145/25, convertito con modificazioni dalla legge 173/25, con il quale il Governo ha prorogato la permanenza in carica del Collegio sino alla nomina del nuovo organo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025, confermando, per tale periodo, l’esercizio dei soli poteri di ordinaria amministrazione e degli atti indifferibili e urgenti, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità;
- con la deliberazione 580/2025/R/tlr, l’Autorità ha prorogato al 31 dicembre 2026 il termine per la conclusione del procedimento volto alla definizione del metodo tariffario applicabile a regime, ritenendo che il relativo provvedimento non potesse essere adottato nel periodo di *prorogatio*, durante il quale l’attività del Collegio è limitata agli atti di ordinaria amministrazione, nonché a quelli indifferibili e urgenti;
- con la deliberazione 102/2022/R/com, introducendo il Testo integrato anagrafica

operatori (TIAO) è stato rafforzato il quadro conoscitivo relativo agli operatori attivi nei settori regolati, inclusa la filiera del teleriscaldamento. Tale intervento ha introdotto obblighi informativi strutturati e aggiornati a carico degli operatori, migliorando la trasparenza dei dati e la tracciabilità degli assetti societari e operativi. Nel contesto del teleriscaldamento, la costituzione di un’anagrafica ha rappresentato un passo preliminare fondamentale per lo sviluppo della regolazione, poiché ha consentito all’Autorità di disporre della base informativa completa per introdurre interventi di regolazione del servizio.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il decreto-legge 21/26 convertito con la legge 10 aprile 2026, n. 49, ha esteso, per ragioni di equità sociale, il diritto all’agevolazione della spesa per la fornitura del teleriscaldamento, a far data dal 1° gennaio 2026, alle famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, introducendo le necessarie modifiche al decreto-legge 185/08, in relazione alla compensazione della spesa per la fornitura del gas, al fine di estendere il beneficio già previsto per i clienti domestici gas anche agli utenti domestici del teleriscaldamento;
- in particolare, con l’articolo 1-bis del sopracitato decreto sono state apportate modificazioni all’articolo 3 del decreto-legge 185/08 prevedendo all’articolo 3, comma 9, che:
 - *“A decorrere dal 1° gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all’applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale e a decorrere dal 1° gennaio 2026, per la fornitura del teleriscaldamento”*;
 - *“la compensazione della spesa tiene conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali ed è riconosciuta in forma differenziata per zone climatiche, nonché in forma parametrata al numero dei componenti della famiglia, in modo tale da determinare una riduzione della spesa al netto delle imposte dell’utente tipo indicativamente del 15 per cento”*;
 - *“l’Autorità deve inoltre istituire un’apposita componente tariffaria volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali e stabilisca, altresì, le misure tecniche necessarie per l’attribuzione del beneficio”*;
- inoltre, l’articolo 1-bis del decreto-legge 20 febbraio 2026 n. 21 ha integrato l’articolo 3 del decreto-legge 185/08, prevedendo che *“l’accesso alla tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica e il diritto alla compensazione per la fornitura del teleriscaldamento di cui al comma 9, sono riconosciuti anche ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico (c.d. famiglie numerose) con indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro”* (comma 9-bis).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

con riferimento agli altri settori regolati

- con il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, il Governo ha adottato misure di tutela a favore dei clienti domestici economicamente disagiati, nonché per i clienti domestici in gravi condizioni di salute, istituendo un regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta:
 - dai clienti domestici economicamente svantaggiati, come risultanti dall’attestazione ISEE (c.d. bonus sociale elettrico per disagio economico);
 - dai clienti domestici in gravi condizioni di salute che richiedono l’uso di apparecchiature salvavita (c.d. bonus sociale elettrico per disagio fisico);
 - ha stabilito la soglia dell’indicatore ISEE, aggiornata periodicamente, che definisce le condizioni di disagio economico sociale che consentono al cliente o all’utente, nucleo familiare, di accedere alle agevolazioni in base all’indicatore stesso;
- successivamente, con il decreto-legge 185/08, il Governo ha esteso alla fornitura di gas naturale il diritto alla compensazione della spesa istituendo il bonus sociale gas; con il medesimo decreto ha, altresì, previsto il bonus sociale anche per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico (c.d. famiglie numerose) in possesso di un’attestazione ISEE inferiore o uguale a 20.000 euro;
- in seguito, il D.P.C.M. 13 ottobre 2016 ha dettato direttive in materia di bonus sociale idrico per tutti gli utenti domestici residenti ovvero nuclei familiari, di cui sono accertate le condizioni di disagio economico sociale (come risultante in base all’attestazione ISEE, in coerenza con il settore elettrico e gas);
- l’articolo 57-*bis* del decreto-legge 124/19 ha innovato la disciplina in materia di bonus sociali prevedendo che, dal 2021, i bonus sociali per la fornitura dell’energia elettrica e del gas naturale e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato, precedentemente erogati a seguito di espressa domanda del cittadino, venissero riconosciuti automaticamente a tutti i soggetti il cui ISEE fosse compreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente;
- il comma 5 dell’articolo 57-*bis* del menzionato decreto-legge 124/19 prevede che le modalità di erogazione dei bonus sociali siano definite dall’Autorità, con propri provvedimenti, *“sentito il Garante per la protezione dei dati personali, relativamente alle modalità di trasmissione delle informazioni utili da parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale al Sistema informativo integrato gestito dalla società Acquirente Unico S.p.a.”*, e relativamente alle *“modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto ai bonus tra il Sistema informativo integrato e il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche al fine di assicurare il pieno riconoscimento ai cittadini delle altre agevolazioni sociali previste”*;
- il D.P.C.M. 21 gennaio 2025 ha introdotto, ai sensi del medesimo articolo 57-*bis* del decreto-legge 124/19, anche nel settore dei rifiuti, il bonus sociale a favore degli

utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economicamente svantaggiate;

- l’Autorità, dando attuazione a quanto disposto dalla normativa primaria in materia:
 - con la deliberazione 63/2021/R/com, ha definito le modalità applicative del regime di riconoscimento automatico del bonus sociale elettrico, gas e idrico a favore dei clienti ovvero utenti che versano in condizioni di disagio economico, articolando le disposizioni in diversi Allegati;
 - con la successiva deliberazione 355/2025/R/rif ha approvato il Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti a favore degli utenti in condizioni di disagio economico;
 - infine, con la deliberazione 2/2026/R/com ha aggiornato a partire dal 1° gennaio 2026 la soglia ISEE per l’individuazione dello stato di disagio economico e l’accesso ai bonus sociali ponendola pari a 9.796 euro e a 20.000 euro per le famiglie con almeno 4 figli a carico.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l’Autorità può richiedere dati e informazioni ai soggetti sottoposti alla regolazione di settore (secondo quanto disposto dall’articolo 2, comma 20, lett. a) della legge 481/95), nonché alle imprese e alle pubbliche amministrazioni (ai sensi dell’articolo 2, comma 22, della citata legge 481/95).

RITENUTO, PERTANTO, NECESSARIO:

- avviare un procedimento finalizzato all’attuazione di quanto disposto dall’articolo 1 del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21 convertito con la legge 10 aprile 2026, n. 49, tenuto conto delle misure di tutela adottate dall’Autorità a favore dei clienti e utenti in condizione di disagio economico coerentemente con la regolazione adottata negli altri settori, nell’ambito del quale:
 - definire le modalità applicative e le misure tecniche necessarie per il riconoscimento del bonus sociale teleriscaldamento agli utenti in condizione di disagio economico, comprese le modalità di condivisione dei flussi informativi fra i soggetti coinvolti, tenuto conto che l’attuazione del bonus teleriscaldamento presenta diverse criticità tecniche che lo rendono più complesso da gestire rispetto al bonus gas, in quanto la maggioranza degli utenti non è intestataria di una fornitura diretta, essendo servita attraverso impianti condominiali;
 - definire le modalità di quantificazione e successiva erogazione del bonus sociale teleriscaldamento a tutti gli aventi diritto;
 - avviare le necessarie interlocuzioni con il Garante per la Protezione dei Dati Personali, al fine di acquisire il parere, prescritto dall’ articolo 57-bis, comma 5, del decreto-legge 124/19, relativamente alle modalità di trasmissione dei flussi informativi rilevanti tra tutti i soggetti coinvolti nel processo di riconoscimento e successivo monitoraggio dell’agevolazione;

- definire i tempi e le modalità con cui i fornitori applicano l'agevolazione, tenuto conto che la legge succitata, emanata ad aprile 2026, stabilisce che la compensazione venga riconosciuta retroattivamente alla data del 1° gennaio dello stesso anno;
- definire le modalità di monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione delle suddette disposizioni;
- prevedere l'istituzione di un'apposita componente tariffaria volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali a copertura dei costi sostenuti per l'erogazione del bonus sociale per il servizio di teleriscaldamento;

DELIBERA

Articolo 1

Avvio di procedimento finalizzato all'attuazione del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21 per il riconoscimento del bonus sociale teleriscaldamento

- 1.1 Il presente provvedimento avvia un procedimento finalizzato all'attuazione del riconoscimento del bonus sociale teleriscaldamento, secondo quanto disposto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, nell'ambito del quale:
- a) definire le modalità applicative e le misure tecniche necessarie per il riconoscimento del bonus sociale teleriscaldamento agli utenti in condizione di disagio economico aventi diritto, comprese le modalità di condivisione dei flussi informativi fra i soggetti coinvolti;
 - b) definire le modalità di quantificazione del bonus sociale teleriscaldamento a tutti gli aventi diritto;
 - c) disporre le modalità per la successiva erogazione del medesimo bonus;
 - d) avviare le necessarie interlocuzioni con il Garante per la Protezione dei Dati Personali al fine di acquisire il parere, prescritto dall' articolo 57-bis, comma 5, del decreto-legge 124/19, relativamente alle modalità di trasmissione dei flussi informativi rilevanti tra tutti i soggetti coinvolti nel processo di riconoscimento e successivo monitoraggio dell'agevolazione;
 - e) definire i tempi e le modalità con cui i fornitori applicano l'agevolazione, tenuto conto che la legge succitata, emanata ad aprile 2026, stabilisce che la compensazione venga riconosciuta retroattivamente alla data del 1° gennaio dello stesso anno;
 - f) definire le modalità di monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione delle suddette disposizioni;
 - g) prevedere l'istituzione di un'apposita componente tariffaria volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali a copertura dei costi sostenuti per l'erogazione del bonus sociale per il servizio di teleriscaldamento.

- 1.2 Con riferimento al procedimento di cui al precedente comma 1.1 è individuato:
- a) il responsabile del procedimento nel:
 - i. Direttore della Direzione Consumatori e Utenti dell’Autorità, relativamente alle attività di cui alle lettere a), c), d), e) e f);
 - ii. Direttore della Direzione Investimenti e Sostenibilità Ambientali, in coordinamento con il Direttore della Direzione Consumatori e Utenti dell’Autorità, relativamente alle attività di cui alle lettere b) e g).
 - b) il termine per la conclusione delle attività nella data del 30 settembre 2026.
- 1.3 Si conferisce mandato al responsabile del procedimento di cui al precedente comma 1.2 per l’acquisizione di tutte le informazioni e gli elementi di valutazione utili, per la predisposizione di uno o più documenti di consultazione in relazione alle tematiche di cui ai precedenti commi, nonché per lo svolgimento degli approfondimenti, anche con la convocazione di tavoli tecnici e *focus group* con i soggetti interessati ritenuti necessari in relazione alle esigenze di conduzione e sviluppo del procedimento.

Articolo 2

Disposizioni finali

- 2.1 La presente deliberazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro per l'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, al Garante per la Protezione dei Dati Personali, all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), ad Acquirente Unico S.p.A., e all’Associazione Italiana Riscaldamento Urbano (AIRU), alla Federazione Italiana Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili (FIPER), all'Associazione delle imprese idriche energetiche e ambientali (UTILITALIA), Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU).

26 maggio 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell’Acqua